

Verona, 16/01/2022

Spett.le Cliente

Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO

INVENTARIO DI MAGAZZINO

Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese devono procedere alla **valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre**.

A tal fine, il **primo passo** da compiere per la determinazione del valore è quello di **raggruppare i beni in categorie omogenee**:

- per natura: i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- per valore: i beni devono avere identico contenuto economico.

SUDDIVISIONE

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime**: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie**: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo**: materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci**: beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione**: beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati**: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti**: beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione**: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente

ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- ✓ fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- ✓ in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- ✓ presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- ✓ merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere **esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi**, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione.

VALORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del **Codice Civile**, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Attenzione: per i beni prodotti internamente all'azienda il costo di produzione deve comprendere tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto, tutti i costi a esso indirettamente imputabili. Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica percorrendo 2 possibili criteri alternativi:

- **direct costing**: utilizzando i costi diretti
- **full costing**: includendo oltre ai costi diretti anche una quota di spese generali di produzione ripartite **attraverso driver coerenti**.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di **valutazione**: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi** se non in casi eccezionali che

andranno adeguatamente motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i **criteri di valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa** (per le società di capitali). **L’assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.**

Nell’inventario deve essere riportata **la consistenza delle rimanenze** finali distinta **per categorie omogenee** per natura e per valore, **il valore attribuito a ciascun gruppo** nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). È possibile non trascrivere nel Libro inventari l’elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo alla condizione di tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell’inventario opportunamente datate e sottoscritte.

ACCORGIMENTI

Alla base di una corretta valutazione delle rimanenze vi è comunque un’accurata conta fisica, cioè è necessario considerare alcuni **accorgimenti procedurali** per l’effettuazione dell’inventario fisico:

- tenere **nei limiti del possibile la produzione ferma**
- predisporre un **programma di inventario fisico ben dettagliato** da spiegare agli addetti
- **effettuare le conte con adeguata documentazione**

Quindi, tutte le imprese devono provvedere alla redazione di un inventario di magazzino al **31 dicembre, nel quale devono essere indicate in apposita distinta analitica tutte le giacenze.**

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, l’inventario dovrà essere redatto con la massima cura e precisione. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche.

L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti

Studio Associato

Basso - De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it